



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI -

Via destra del Porto 149/151 - 47921 Rimini - Tel. 0541/50121 - Fax 0541/54373
Email: cprimini@mit.gov.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N°_08_/2013

Il Capo del Circondario Marittimo di Rimini:

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere - posti in capo a questa Autorità marittima - in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del circondario marittimo di Rimini, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3, "Mo difiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Considerato che in ragione del combinato disposto di cui agli articoli 118 e 117 lettera *m*) della Costituzione è ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato la "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*";

Vista la legge 3 aprile 1989, n° 147, "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n°147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato;

Visto il D. Lgs 18 luglio 2005, n° 171, "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172";

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n° 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;

Visto il Decreto 29 luglio 2008, n° 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto;

Visto il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n°4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n°96";

Vista la Circolare n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Visto il Dispaccio n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

Visto il Dispaccio n° M_TRA/040701 del 03.05.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) "uniformità nella disciplina delle attività marittime";

Vista l'Ordinanza n° 10/2009 del 30.03.2009 concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sul litorale di giurisdizione (da Cesenatico a Cattolica compreso);

Vista l'Ordinanza n° 11/2009 del 02 aprile 2009, con la quale è stato approvato l'annesso "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Rimini, contenente, altresì, disposizioni volte ad assicurare la fruizione, a scopo balneare e ricreativo, degli specchi acquei frequentati da bagnanti";

Valutate: le osservazioni formulate nel corso della riunione tenutasi in data 08.11.2012 presso la sede della Capitaneria di porto di Rimini e nelle successive comunicazioni pervenute da parte delle categorie ed Enti interessati;

Visti gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161,1164 e 1231 del Codice della Navigazione e gli 27, 28, 59, 524 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(disposizioni generali)

- 1.1 Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quali articolazioni specialistiche di soccorso marittimo.
- 1.2 In tutti i casi in cui il servizio di salvamento è operativo secondo le prescrizioni dettate dalla Regione Emilia Romagna, i titolari delle strutture balneari, per le aree in concessione, ed i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, garantiscono il servizio di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
- 1.3 Nel caso in cui la civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 1.2), contestualmente all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta in più lingue: italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO", dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità marittima.
- 1.4 L'obbligo di garantire il servizio di salvataggio attenendosi alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è posto anche a carico dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, compresi quelli la cui attività è connessa a "colonie marine", campeggi, case di vacanza e simili. Tale servizio, infatti, deve essere assicurato anche nelle ipotesi in parola, ciò riscontrando le disposizioni contenute nell'ordinanza dalla Regione Emilia Romagna.

Articolo 2

(zone di mare riservate ai bagnanti)

- 2.1 La zona di mare riservata alla balneazione è determinata dalla Regione Emilia Romagna con proprio provvedimento. I limiti di cui sopra vengono segnalati, ai fini dell'individuazione dell'area della balneazione, dai concessionari di strutture balneari o dai Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti spiagge libere, in conformità alle prescrizioni impartite dalla medesima Regione.
- 2.2 Gli stessi soggetti indicati al precedente punto sono tenuti, altresì, così come stabilito dalla Regione Emilia Romagna, ad informare i bagnanti circa la presenza di eventuali fattori di rischio per la balneazione quali la presenza di buche, avvallamenti del fondo, scogliere sommerse, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, correnti pericolose, ecc.
- 2.3 Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del compartimento marittimo di Rimini con ordinanza 10/2009 in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.
- 2.4 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 17 1. Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.

Articolo 3

(zone di mare vietate alla balneazione)

- 3.1 La balneazione è permanentemente **VIETATA**:
 - a) nei porti e nelle zone dove già esistono disposizioni che interdicono tale attività;
 - b) nel raggio di metri 150 dalle ostruzioni dell'imboccatura dei porti;
 - c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità da diporto - traffico, opportunamente segnalati;
 - d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione.

Articolo 4
(servizio di salvataggio)

- 4.1** Durante il periodo di svolgimento dell'attività balneare", così come definita dalla Regione Emilia Romagna, i servizi di salvataggio attivati presso le strutture balneari e gli impianti, devono rispondere alle modalità riportate nei successivi punti da 4.3 a 4.10.
- 4.2** Atteso che il servizio di assistenza e salvataggio, in forza delle prescrizioni regionali, può essere assicurato in forma individuale o collettiva, i relativi piani di salvamento definitivi devono essere trasmessi, completi degli elaborati grafici utili per l'individuazione dei soggetti coinvolti, anche all'Autorità marittima, per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto; ciò non incidendo negli aspetti connessi al procedimento di approvazione dei piani, dei relativi criteri di elaborazione, delle prescrizioni e delle eventuali deroghe, espressamente regolamentati da appositi provvedimenti degli enti territoriali locali.
- 4.3** I concessionari e/o i titolari di strutture balneari, contestualmente all'apertura al pubblico prevista dalle ore 09:30 alle ore 18:30, devono:
- a) attivare un servizio di soccorso e salvataggio, nel rispetto dei limiti di orario stabiliti con provvedimento degli Enti Locali, efficiente anche in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza. A tal fine è fatto obbligo, ai medesimi soggetti, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, idonei cartelli, redatti in più lingue, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.
 - b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza;
 - c) qualora a giudizio del responsabile del servizio collettivo di salvataggio, ovvero, in assenza di tale servizio collettivo, dal concessionario, le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una bandiera rossa indicante "balneazione pericolosa";
 - d) anche ai fini di cui al precedente punto sub c), il piano collettivo di salvataggio, ove predisposto, deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete anche la possibilità di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.
- 4.4** Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale potrà essere issata:
- BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione;
 - BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.
- Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo. Su ciascun pennone, come in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco, il significato delle bandiere.
- 4.5** La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all'accesso al mare.
- 4.6** Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).
- 4.7** L'assistente bagnanti deve:
- indossare l'apposita tenuta di colore rosso, o rosso e giallo, indicante la qualifica;
 - essere impiegato per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;

- stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti ed entrare in acqua con il battello di salvataggio ogni qual volta che le condizioni del mare e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno; solo in tale ultimo caso e, previo utilizzo di idoneo pantaloncino/slip identificativo recante la scritta "SALVATAGGIO", l'assistente bagnanti è esentato dall'utilizzo della maglietta.

4.8 Ogni postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione, sopraelevata dal piano spiaggia in maniera adeguata, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti.

4.9 L'assistente bagnante deve essere dotato - a cura dei titolari degli stabilimenti balneari o, in caso di servizio di salvataggio collettivo, a cura del rappresentante dell'associazione che organizza il servizio - delle seguenti dotazioni, che devono essere mantenute in stato di piena efficienza:

- un binocolo;
- un paio di pinne (di misura adeguata);
- un fischietto;
- una maschera;
- un moscone o altro idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "SALVATAGGIO" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare o corrispondente omologato con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa ed, in via facoltativa, due cinture di salvataggio);
- un pallone AMBU, o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, bandiere di segnalazione previste dal precedente punto sub 4.4.

4.10 E' data facoltà al concessionario/gestore di utilizzare una moto d'acqua, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopraindicato. Essa è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione al Capo del circondario marittimo di Rimini da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore di moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonee al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata, è posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - dispositivo di retromarcia;
 - pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
 - casco protettivo;
 - scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
 - giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Le moto d'acqua adibite al suddetto servizio devono utilizzare i corridoi d'atterraggio, posizionati, nel rispetto delle prescritte autorizzazioni, in prossimità delle torrette del salvataggio.

Articolo 5
(disciplina particolare degli stabilimenti balneari)

Ogni concessionario dovrà porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare reali o interventi urgenti.

I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

Articolo 6
(disciplina della pesca)

L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, per finalità di tutela della pubblica incolumità, è vietato nelle fasce di mare riservate alla balneazione durante il periodo di vigenza della stagione balneare.

Articolo 7
(prescrizioni particolari)

Per quanto concerne l'effettuazione di attività diportistiche, ad integrazione di quanto in precedenza indicato all'art. 2, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'ordinanza di questa Capitaneria di porto n° 11/2009 del 02.04.2009, recante il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Rimini".

Articolo 8
(disposizioni finali)

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Rimini e degli Uffici locali marittimi di Cattolica, Riccione e Bellaria, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/rimini.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Ordinanza n°10/2009 in data 30.03.2009 del Capo del Compartimento Marittimo di Rimini.

Omissis.....

Art. 1 - Divieto di navigazione in prossimità della costa

Durante la stagione balneare come definita annualmente dalla Regione Emilia-Romagna con propria Ordinanza Balneare, la fascia di mare sino a 500 metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.

Art. 2 Navigazione nella fascia di Sicurezza

Ove la Regione Emilia-Romagna disponga limiti delle zone di mare riservate alla balneazione inferiori a 500 metri, la fascia di mare compresa tra tali limiti e i 500 metri dalla costa è considerata "fascia di sicurezza", interdetta alla navigazione a vela e/o motore nonché all'ormeggio di mezzi nautici, ad eccezione di quelli appartenenti alla forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque.

Art. 3 - Corridoi d'atterraggio

L'attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare di 500 metri dalla costa è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati dagli uffici dei Comuni competenti per territorio, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 nodi.

L'attraversamento della fascia di cui al comma 1 è consentito, fuori dai corridoi di lancio, soltanto alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 6 metri che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato.

I divieti, gli obblighi, le condizioni e le caratteristiche dei corridoi di lancio sono disciplinati da apposita ordinanza emanata da questa Capitaneria di Porto.

Art. 4 - Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'art. 1 e 2, durante la stagione balneare le unità propulse a motore nella fascia di mare sino ai 1.000 metri dalla costa, devono navigare con velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento.

Omissis.....

Rimini, lì 19 marzo 2013

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Piercarlo DI DOMENICO